

## Il Consiglio di Stato

Signori  
Anna Biscossa e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### **Interrogazione n. 127.21 del 27 dicembre 2021 India e la sua famiglia meritano il sostegno attivo del Canton Ticino**

Signore deputate e signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 27 dicembre 2021, con la quale vengono posti alcuni quesiti concernenti il caso della studentessa India Bruk, del fratello Nurhusien e della madre Munaja, in particolare se il Consiglio di Stato (CdS) intende dare seguito positivo all'istanza, da loro inoltrata in data 20 dicembre 2021, di rilascio di un permesso di dimora quale caso di rigore e, se sì, con quale urgenza oppure, in caso di risposta negativa, quali sono le ragioni di tale rifiuto. Inoltre, sulla base dei dati inerenti ai casi di rigore a favore di persone ammesse provvisoriamente giusta l'articolo 84 cpv. 5 della Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), raffrontando i dati a livello nazionale e cantonale, dal 2015 al 2020, chiedete i motivi per cui, a vostro parere, dal 2017 in poi, in Ticino, vi è stato un cambiamento in senso restrittivo della prassi cantonale e quali sono le modalità di trattazione a livello cantonale di questi casi.

A titolo introduttivo si precisa che questo argomento è già stato oggetto di tre precedenti interrogazioni, più precisamente:

- interrogazione del 10 settembre 2020, n. 99.20, presentata dal deputato Fabrizio Sirica dal titolo *“Inutili ostacoli all'integrazione in Ticino figlio di pregiudizi all'interno del DI?”*, con risposta del Consiglio di Stato del 21 ottobre 2020;
- delle domande n. 7 e 8 dell'interrogazione n. 191.18, presentata dal deputato Raoul Ghisletta e cofirmatari in data 26 dicembre 2018, dal titolo *“Il Canton Ticino come applica la legislazione sui cittadini stranieri e come tiene conto della giurisprudenza”*, con risposta del Consiglio di Stato del 12 giugno 2019;
- interrogazione del 7 dicembre 2013, n. 269.13, presentata dal deputato Francesco Cavalli dal titolo *“Donne, uomini o soltanto numeri?”*, con risposta del Consiglio di Stato del 15 aprile 2014.

Tali risposte vengono qui integralmente richiamate. Inoltre questa tematica è pure stata trattata nei seguenti messaggi del CdS riferiti a mozioni parlamentari:

- Messaggio n. 7568 inerente il rapporto del CdS del 22 agosto 2018, in risposta alla mozione presentata dai deputati Gina La Mantia e Carlo Lepori intitolata *“Opération Papyrus – da tentare anche in Ticino”*;
- Messaggio n. 6931 inerente il rapporto del CdS del 15 aprile 2014, in risposta alla mozione presentata dai deputati Pelin Kandemir Bordoli, Fiorenzo Dadò, Christian Vitta e Francesco Maggi dal titolo *“Concessione di un permesso umanitario al giovane Arlind Lokaj (ai sensi dell’art. 30 della Legge federale degli stranieri – casi di rigore)”*.

Prima di rispondere agli interrogativi posti, ci preme innanzitutto precisare per chiarezza che il caso di India Bruk e della sua famiglia deve essere esaminato alla luce dell’art. 14 cpv. 2 della Legge sull’asilo (LAsi) e non, come erroneamente indicato nell’interrogazione parlamentare in oggetto, quale caso di trasformazione di un permesso F per stranieri ammessi provvisoriamente in un permesso di dimora B giusta l’articolo 84 cpv. 5 LStrl. In effetti, nel rispetto della protezione dei dati della famiglia Bruk-Amhed, tenuto tuttavia conto del fatto che nelle scorse settimane – e ancor prima in passato – il caso della giovane India e della sua famiglia aveva già interessato gli organi di stampa, appare opportuno in questa sede chiarire, che i componenti della famiglia non sono al beneficio dell’ammissione provvisoria, poiché essi attualmente non dispongono di uno statuto per soggiornare in Svizzera e la loro presenza sul nostro territorio è solamente tollerata (cfr. allegato 1 “Modalità di soggiorno”).

Su questo aspetto giova pure rimarcare che le statistiche riportate nell’interrogazione oggetto della presente risposta creano confusione, in quanto si riferiscono a tutt’altra tipologia di casi di rigore rispetto a quelli della famiglia in oggetto, ovvero di quei cittadini stranieri ammessi provvisoriamente, titolari di un permesso F e che domandano di ottenere un permesso di dimora B secondo l’art. 84 cpv. 5 LStrl. Di conseguenza su queste cifre verranno fornite le necessarie delucidazioni nella risposta ai quesiti posti alla domanda 4.

Una volta di più va qui fatto osservare che l’ottenimento del permesso di dimora B giusta l’articolo 14 cpv. 2 LAsi, rappresenta una deroga alle condizioni di ammissione fissate dalla LStrl, le quali sono particolarmente restrittive. Infatti, per poter beneficiare di questa facoltà, oltre all’adempimento dei vari presupposti legali, è necessario dimostrare un’integrazione accresciuta, ovvero superiore alla media.

Inoltre si precisa che, nell’ambito dell’art. 14 cpv. 2 LAsi, l’Autorità cantonale si limita a fornire un preavviso, il quale, se favorevole, conduce alla trasmissione del dossier alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sulla base delle istanze pervenute all’Ufficio competente. Di conseguenza, in questo caso l’Ufficio della migrazione (UM) non ha alcuna competenza decisionale sull’effettivo rilascio del permesso di dimora B quale caso di rigore.

L’art. 14 cpv. 2 LAsi, in analogia agli altri disposti inerenti ai casi di rigore (artt. 30 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrl), è di natura potestativa e non conferisce di per sé un diritto all’ottenimento di un permesso di dimora B (cfr. sentenza TRAM inc. n. 52.2011.290 del

28 febbraio 2012, consid. 3.1). Le condizioni non si limitano unicamente al fatto di dover essere in Svizzera da più di 5 anni, ma sono molto articolate. Le stesse sono dettagliate dall'art. 31 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

Relativamente alla concessione di un permesso di dimora B quale caso di rigore, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi:

*“Con il benessere della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:*

- a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;*
- b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;*
- c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e*
- d) non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).”*

Inoltre giusta l'art. 31 cpv. 1 OASA:

*“Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:*

- a) l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'art. 58a cpv. 1 LStrl;*
- b) abrogata;*
- c) la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;*
- d) la situazione finanziaria;*
- e) la durata della presenza in Svizzera;*
- f) lo stato di salute;*
- g) la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.”*

Si osserva che la giurisprudenza del Tribunale federale (TF) è rigorosa nel riconoscere un caso personale particolarmente grave e le condizioni per ammettere l'esistenza di un simile caso vanno apprezzate in modo restrittivo (cfr. Andrea GOOD/Titus BOSSHARD, in: Martina CARONI, Thomas GÄCHTER, Daniela THURNHERR, *Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG)*, Berna 2010, ad art. 30, n. 8; cfr. anche sentenza TRAM inc. n. 52.2011.290 del 28 febbraio, consid. 3.1).

Parimenti come riportano le Istruzioni della SEM: *“il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave presuppone che l'interessato si trovi in situazione di bisogno. Le sue condizioni di vita ed esistenza devono risultare critiche rispetto alla condizione media delle altre persone straniere. È vagliata l'esigibilità del rimpatrio sotto il profilo personale, economico e sociale. A tal fine la potenziale situazione dell'interessato nel Paese d'origine è paragonata all'attuale situazione in Svizzera. Il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave non è teso a garantire la protezione da guerre, persecuzioni statali o altre situazioni analoghe che rendono l'esecuzione dell'allontanamento inammissibile, inesigibile o impossibile e che sfociano nell'ammissione provvisoria”* (cfr. Istruzioni SEM – LStrl, stato al 15 dicembre 2021, n. 5.6).

Sempre a mente delle Istruzioni della SEM: “Secondo l’articolo 14 capoverso 2 LAsi, il richiedente l’asilo può, su richiesta del Cantone, ottenere un permesso di dimora se è in Svizzera da almeno cinque anni e se, considerato il suo elevato grado d’integrazione, si è in presenza di un grave caso di rigore personale. Il luogo di soggiorno dell’interessato deve inoltre essere sempre stato noto alle autorità di migrazione. Questa norma è applicabile a prescindere dallo stadio della procedura, ovvero si applica anche alle persone la cui domanda d’asilo è stata respinta con decisione passata in giudicato. Infine, non devono sussistere motivi di revoca conformemente all’articolo 62 LStrl. Tutti gli adulti di una famiglia indicati nella domanda del Cantone devono adempiere a titolo individuale i criteri previsti dall’articolo 14 capoverso 2 LAsi.” (cfr. Istruzioni SEM – LStrl, stato al 15 dicembre 2021, n. 5.6.9).

Da ultimo, prima di entrare nel merito dei singoli quesiti che sono stati posti, è necessario precisare che l’Esecutivo cantonale, per ragioni di segreto d’ufficio e di protezione dei dati, nell’ambito della sua risposta non può entrare nel merito della singola fattispecie. Ciononostante considerato come, sia nel testo stesso dell’interrogazione sia attraverso i media, il caso di questa famiglia è stato ampiamente esposto, per dovere di precisione, è necessario sottolineare che le decisioni adottate finora nei confronti della giovane India e della sua famiglia sono state emanate dalla SEM e dal Tribunale amministrativo federale (TAF), l’ultima delle quali ancora di recente, ossia nel corso del mese di agosto 2021. Pertanto, dette determinazioni non sono da ricondurre alla sfera di pertinenza dell’Autorità cantonale.

Tramite queste decisioni le Autorità federali competenti hanno stabilito che India e la sua famiglia non godono della qualità di rifugiati, non adempiono i presupposti per ottenere l’ammissione provvisoria (F) e, contrariamente a quanto sostenuto nel testo della vostra interrogazione, essi non possono nemmeno essere considerati apolidi, in quanto lo stesso Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che, dall’esame della fattispecie, non sono emersi sufficienti elementi per dimostrare una situazione di apolidia. Si ricorda che in presenza di una sentenza cresciuta definitivamente in giudicato l’Autorità cantonale è tenuta ad attenersi a tale responso e, laddove la stessa preveda l’allontanamento della persona straniera dalla Svizzera, a darne concreta applicazione; e ciò al fine di garantire sia il buon funzionamento del sistema sia la parità di trattamento con le altre fattispecie che le vengono sottoposte per esame.

Dopo queste premesse, rispondiamo come segue alle singole domande:

- 1. Il Consiglio di Stato intende intervenire sul caso di India e della sua famiglia, all’indirizzo della SEM, dando seguito positivo all’istanza presentata il 20.12.2021 all’Ufficio cantonale della migrazione, Servizio stranieri asilo, istanza che chiede di mettere in campo lo strumento “casi di rigore”, così come definito dall’art. 84 cpv. 5 LStrl?**

Come già indicato nell’introduzione, si ribadisce che nella fattispecie in oggetto l’esame di un eventuale rilascio di un permesso di dimora per caso di rigore andrà effettuato in base all’art. 14 cpv. 2 LAsi e non, come erroneamente indicato, sulla scorta dell’art. 84 cpv. 5 LStrl. Infatti, dopo che la loro domanda d’asilo è stata respinta, gli interessati non dispongono dell’ammissione provvisoria e si trovano in Svizzera senza alcun titolo di soggiorno.

Va precisato che la competenza decisionale per l'inoltro di un preavviso alla SEM per il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi non è dell'Esecutivo cantonale, bensì dell'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione (SP), il quale dopo attenta analisi degli atti è chiamato a decidere secondo i parametri esposti nell'introduzione, ovvero in base a quanto stabilito dalla legislazione federale in materia e dalla relativa giurisprudenza.

Infine, come già riferito in precedenza, si specifica che, a causa della necessità di dover tutelare i dati personali degli interessati, non è possibile fornire ulteriori informazioni relative alla trattazione di queste domande, sia in senso positivo sia negativo.

**2. Se la risposta fosse positiva, il Consiglio di Stato intende dar seguito con la necessaria urgenza a tale richiesta?**

**3. Se la risposta fosse invece negativa quali sono le ragioni di tale rifiuto?**

Come indicato alla risposta 1, in virtù del principio della di protezione dei dati e per una questione di competenza, non è possibile fornire una risposta a queste due domande.

**4. Indipendentemente dal caso specifico di India e della sua famiglia, i dati sopra ricordati dimostrano in modo chiaro come dal 2017 ci sia stato un deciso cambiamento in senso restrittivo sull'entrata in materia, da parte dei Servizi della migrazione del Canton Ticino, rispetto all'uso di questo strumento a favore dei migranti in difficoltà presenti nel nostro Cantone. Questo cambiamento è ben evidenziato sia dall'andamento dei dati dal 2014 ad oggi, sia dal raffronto tra i Cantoni per le richieste presentate nel 2020.**

Ai fini di una corretta comprensione di questa casistica, si constata che i dati ripresi nell'interrogazione sono riferiti ad una tipologia diversa di caso di rigore (art. 84 cpv. 5 LAsi) rispetto a quella afferente al caso in oggetto (art. 14 cpv. 2 LStrl).

Per quanto attiene ai casi di rigore trattati dalla SP in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LStrl, sulla base delle istanze ricevute, rinviamo alla tabella sottostante dalla quale si evince che il 93% dei preavvisi emessi dall'UM sono positivi:

Anno	Preavvisi positivi SP	Preavvisi negativi SP	Accolti SEM	Negativi SEM
2016	17		12	4
2017	1			1
2018	1			2
2019	2		2	
2020				
2021	4*	2	3	
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

(\* un caso ancora pendente alla SEM)

Da ultimo si rileva che per quanto attiene alle nostre risposte alle vostre richieste inerenti la prassi afferente all'art. 84 cpv. 5 LStrl, facciamo riferimento alla risposta alla precedente interrogazione n. 99.20, del 21 ottobre 2020 inoltrata dal deputato Fabrizio Sirica.

## Nel merito si chiede quali siano:

### 4.1 Le ragioni di tale cambiamento dal 2017?

Si osserva che il numero delle persone che adempiono ai presupposti per ottenere un permesso di dimora B quale caso di rigore, in base all'art. 14 cpv. 2 LAsi, e che inoltrano tale domanda può variare significativamente di anno in anno. Ad esempio, è sufficiente che in un anno vengano inoltrate delle richieste da nuclei familiari, e poiché ogni membro corrisponde ad un singolo caso, la relativa statistica può variare in maniera sensibile. La riduzione dei preavvisi da parte della SP a far tempo dal 2017 è da ricondurre al minor inoltro di questa tipologia di istanze all'Autorità cantonale.

Per quanto attiene la prassi inerente ai casi di rigore giusta l'art. 84 cpv. 5 LStrl: *“L'Esecutivo cantonale applica nelle sue valutazioni i presupposti previsti dalla legge federale proponendo il rilascio di un permesso di dimora B quando il processo di integrazione risulta accresciuto e può ritenersi completato. Di fatto i criteri per questa valutazione sono tra gli altri la stabilità professionale, lo sforzo formativo intrapreso, il periodo presso il medesimo datore di lavoro e la dimostrazione della volontà di inserirsi nel mercato del lavoro. A riguardo si osserva che, a conferma della prassi applicata dall'Autorità cantonale preposta, la maggioranza dei casi preavvisati all'Autorità federale sono stati accolti. Tant'è che, tra il 2016 e il 2019, dei 61 casi preavvisati favorevolmente solo 3 casi sono stati respinti dalla SEM.”* (Cfr. risposta interrogazione n. 99.20, pag. 3, del 21 ottobre 2020 inoltrata dal deputato Fabrizio Sirica). Inoltre: *“Una trasmissione sistematica ed “acritica” dei casi inerenti a persone che si trovano in Svizzera da 5 anni vuoterebbe di significato il ruolo della SP, quale Autorità proponente e quindi vicina alla fattispecie concreta. Ciò, inoltre, condurrebbe a una disparità di trattamento nei confronti di quei cittadini stranieri che con l'impegno dimostrato adempiono alle condizioni atte alla trasformazione del proprio permesso F in un permesso di dimora B. Contrariamente, ovvero inoltrando sistematicamente all'Autorità federale ogni richiesta al sopraggiungere dei 5 anni, la SP verrebbe meno al rispetto delle norme citate, delegando ingiustificatamente, l'onere decisionale all'Autorità superiore. Di conseguenza, una ponderazione attenta dei singoli casi, risulta importante anche ai fini della tutela dei richiedenti medesimi.”* (Cfr. risposta interrogazione n. 99.20, pag. 2, del 21 ottobre 2020 inoltrata dal deputato Fabrizio Sirica).

Da ultimo, va rimarcato che il permesso F ammissione provvisoria garantisce la permanenza sul nostro territorio, l'esercizio di un'attività lucrativa e la possibilità di seguire una formazione.

### 4.2 Si chiede altresì di giustificare la discrepanza evidente nel confronto del numero di casi presentati e accolti in altri Cantoni con caratteristiche di popolazione e presenza di stranieri analoghe o addirittura significativamente inferiori al Ticino?

Per quanto attiene ai dati relativi agli altri Cantoni, appare alquanto complesso dedurre e giungere a delle conclusioni su dei dati statistici circoscritti a delle fattispecie che presentano caratteristiche assai diverse tra loro e rispetto a quelle che si incontrano in altri Cantoni. Ribadiamo anche in questa sede che i dati presentati nell'interrogazione in oggetto e riferiti ad altri Cantoni non concernono i casi di rigore regolamentati sulla scorta dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.

Parimenti, relativamente all'applicazione dell'art. 84 cpv. 5 LStrl: *“con riferimento ai dati comparativi degli altri Cantoni, ci risulta assai difficile trarre delle conclusioni su dati statistici limitati a casi che presentano peculiarità molto diverse tra di loro e rispetto a quelle che si presentano in altri Cantoni. Si rileva inoltre che non è compito dell'Autorità cantonale valutare i dati e la prassi degli altri Cantoni. Parimenti si rileva che, il numero delle persone che adempiono ai presupposti per l'ottenimento di un permesso di dimora B e che postulano l'inoltro di tale domanda può variare sensibilmente di anno in anno.”* (Cfr. risposta interrogazione n. 99.20, pag. 3, del 21 ottobre 2020 inoltrata dal deputato Fabrizio Sirica).

#### **4.3 Quale siano le decisioni respinte dai servizi cantonale che sono state poi annullate in base a ricorsi presentati al TRAM?**

Finora, considerando il lasso di tempo dal 2016 al 2021, è stato riscontrato un solo caso di ricorso contro una decisione di diniego dell'Ufficio della migrazione della SP di preavvisare favorevolmente alla SEM una richiesta di rilascio di un permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi, il quale è tutt'ora pendente al CdS.

Parimenti, si rileva che, durante lo stesso periodo (2016-2021) contro decisioni negative emesse dalla SEM, nonostante il preavviso favorevole della SP, i ricorsi inoltrati al TAF sono stati 5, tutti respinti.

Concernente le procedure ricorsuali relative ai casi regolati giusta l'art. 84 cpv. 5 LStrl, durante lo stesso periodo di tempo (2016-2021) vi sono stati 12 ricorsi al CdS di cui 8 respinti e 4 ancora pendenti. Tra quelli respinti 3 sono stati oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM): 2 evasi positivamente e uno con esito negativo. L'accoglimento dei 2 ricorsi è da ricondurre al fatto che durante la procedura ricorsuale gli interessati, a causa del passare del tempo, hanno consolidato la loro situazione professionale e finanziaria. A riguardo si osserva che se le domande fossero state evase in prima istanza al momento della decisione dell'Alta Corte cantonale, l'UM, tenendo in considerazione la raggiunta stabilità professionale ed economica, avrebbe preavvisato favorevolmente il rilascio di un permesso di dimora B.

#### **4.4 Quale sia la prassi abitualmente seguita di fronte a richieste di questo tipo a livello cantonale?**

La prassi della competente Autorità cantonale nella trattazione di questi casi (art. 14 cpv. 2 LAsi) è quella di seguire quanto stabilito dalla legislazione federale in materia, dalle relative Istruzioni della SEM, nonché dalla giurisprudenza. La stessa ha lo scopo di garantire la parità di trattamento tra le varie fattispecie esaminate. L'UM ha il compito di dar concreta applicazione alle sentenze cresciute definitivamente in giudicato su fattispecie o istanze già valutate da parte dell'Autorità federale oppure dai Tribunali, caso contrario si metterebbe a rischio il buon funzionamento del sistema di gestione della presenza di persone straniere in Svizzera.

A prova della correttezza della prassi in uso in Ticino vi è il fatto che su 25 preavvisi favorevoli inoltrati alla SEM tra il 2016 ed il 2021, 17 di questi sono stati evasi positivamente, 7 negativamente ed uno è ancora attualmente in sospeso. Di

conseguenza il tasso di accoglimento dei preavvisi ticinesi, già oggetto di esame da parte dell'Autorità federale, è del 71%.

**4.5 Se l'Ufficio della migrazione sia dotato di precise direttive interne che disciplinano il settore o se la gestione sia affidata alla discrezione decisionale del funzionario incaricato. Se tali direttive ci fossero si chiede di poter conoscere le stesse, mentre se non ci fossero si chiedono le ragioni di tale mancanza?**

L'Ufficio della migrazione dispone di linee guide interne le quali si basano sul corpo legislativo federale, sulle direttive della SEM e sulla giurisprudenza. Le stesse vengono adeguate periodicamente a seguito dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in questo contesto. La trattazione di questi casi è svolta da un gruppo di lavoro interno ed è il frutto di un'attenta ponderazione degli elementi presenti. Di conseguenza, l'esame di tali fattispecie non è affidata alla discrezione decisionale del singolo funzionario.

**4.6 Considerato il coinvolgimento necessario di diversi Dipartimenti per esprimersi compiutamente su simili casi e le relative istanze presentate dai richiedenti e dai loro legali, se non sia il caso di prevedere che sia il Consiglio di Stato e non solo un Dipartimento o un/a funzionario/a dell'Amministrazione cantonale, a decidere sul preavviso da dare alla richiesta su un caso di rigore?**

L'Esecutivo cantonale non ritiene che vi sia la necessità che queste fattispecie vengano trattate da un'Autorità politica. In virtù della legislazione federale e cantonale attualmente in vigore la trattazione delle domande di rilascio, rinnovo e modifica dei permessi è di esclusiva pertinenza dell'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione.

L'art. 98 cpv. 3 LStrl recita difatti che: *“I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.”*. Parimenti l'art. 2 lett. b) e c) della Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (LALSI) sancisce che: *“Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all'applicazione della presente legge, nonché quelle complementari alle normative federali in materia di persone straniere e determina le procedure ed i criteri per le decisioni sulle istanze volte all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno o di lavoro”*. Infine, giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (RLALSI) *“La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (in seguito: Ufficio), è competente a rilasciare, rinnovare, modificare, rifiutare o revocare i permessi, le autorizzazioni e le assicurazioni (nulla osta)”*.

Inoltre è doveroso precisare che la SP da tempo ha introdotto la possibilità per il richiedente di un permesso di dimora quale caso di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi oppure in base all'art. 84 cpv. 5 LStrl di richiedere l'emissione di una decisione formale munita degli usuali rimedi giuridici, la quale può dunque essere impugnata dinnanzi alle Autorità giudiziarie superiori (CdS, TRAM e TF), in caso di preavviso negativo. Pertanto, la possibilità di adire le vie ricorsuali garantisce il controllo giudiziario delle decisioni emanate dall'UM in questo contesto. Da ultimo, non va dimenticato che la SEM, quale Autorità di vigilanza sui Cantoni, verifica i casi trattati dalle Autorità migratorie competenti, e quindi anche dall'UM. In effetti giusta l'art. 99 cpv. 2 LStrl *“La SEM può rifiutare di*



**RG n. 188 del 19 gennaio 2022**


*approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri".*

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente **a 20 ore**.

Vogliate gradire, signore deputate e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Allegato:

1. Modalità di soggiorno

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)

Allegato 1:

**Modalità di soggiorno**

<b><i>Soggiorno tollerato</i></b>	Soggiorno senza alcun statuto in attesa di allontanamento o di esito di procedura ricorsuale con sospensione dell'allontanamento.
<b><i>Permesso N</i></b>	Permesso per straniero in procedura d'asilo, in attesa di decisione da parte dell'Autorità federale.
<b><i>Permesso F</i></b>	Permesso per straniero ammesso provvisoriamente, poiché l'allontanamento non è esigibile, ammissibile o possibile.
<b><i>Permesso B</i></b>	Permesso di dimora B a seguito di concessione di protezione (asilo)